

DISCIPLINARE DI DELEGA

tra

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia per la Depurazione

Servizio Gestione degli Impianti

e

Comunità della Val di Non

Oggetto: Lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto sulla p. f. 1076/1 in C. C. Segno località Iscle come da posizione 6 art. D.51.30.0230.060 di cui all'allegato computo metrico estimativo alla perizia tecnica della Comunità Val di Non di ottobre 2024 redatta dal geom. Denis Coletti ed approvata con determina del Dirigente del Servizio Gestione degli impianti n. 207 dd. 13.12.2024.

Art. 1 - Oggetto della delega

1. Costituiscono oggetto della delega conferita dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Agenzia per la Depurazione – Servizio Gestione degli Impianti, C.F. 00337460224, di seguito denominata “Ente delegante” allla COMUNITA’ DELLA VAL DI NON – C.F. 92019340220 – PARTITA IVA 02170450221, di seguito denominato “Ente delegato” le seguenti attività, per la sola parte di competenza dello scrivente Servizio e quindi relative alla realizzazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto sulla p. f. 1076/1 in C. C. Segno località Iscle come da posizione 6 art. D.51.30.0230.060 di cui all'allegato computo metrico estimativo alla perizia tecnica della Comunità Val di Non di ottobre 2024 redatta dal geom. Denis Coletti ed approvata con determina del Dirigente del Servizio Gestione degli impianti n. 207 dd. 13.12.2024:

- a) direzione dei lavori e predisposizione della contabilità;
- b) affidamento ed esecuzione dell'opera;
- c) attività di coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sia in fase di progettazione che di esecuzione;
- d) rilascio ed approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- e) ogni ulteriore attività utile per dare compiuta l'opera, ancorché non espressamente prevista;

2. La spesa complessiva massima autorizzata per la realizzazione dell'intervento oggetto di delega è di complessivi Euro 50.000,00.= (comprensivi di IVA). Scostamenti in aumento rispetto alla spesa complessiva suindicata non sono ammessi.

3. Nell'esercizio della delega l'Ente delegato è tenuto al rispetto della normativa e della disciplina alle quali deve sottostare l'Ente delegante.

4. Le attività oggetto della delega devono essere eseguite secondo le modalità contenute nel presente atto e sulla base di quanto preventivamente concordato tra l'Ente delegante e l'Ente delegato.
5. Le attività oggetto della delega non possono essere a loro volta delegate ad altro soggetto.
6. L'Ente delegato si obbliga ad enunciare espressamente in tutti gli atti adottati nell'espletamento delle attività oggetto della delega che lo stesso opera in virtù della delega conferita, ai sensi dell'art. 7 della Legge Provinciale n. 26/1993.

Art. 2 - Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

1. L'Ente delegato potrà affidare la direzione dei lavori e/o il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 1) ad un professionista incaricato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i nuovi schemi tipo di convenzione per l'affidamento degli incarichi professionali approvati dalla Giunta Provinciale.
2. L'importo riconosciuto dall'Ente delegante ai sensi dell'Art. 1 c. 2 s'intende già remunerativo delle spese tecniche di cui al comma precedente.

Art. 3 - Vigilanza

1. L'Ente delegante vigila affinché le attività di cui all'art. 1 della presente disciplina di delega siano svolte con la massima diligenza e tempestività ed i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte. Ciò non solleva, in alcun modo, l'Ente delegato in tutto o in parte, dalla propria responsabilità per la realizzazione dei predetti lavori o da quella per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1) l'Ente delegante ha facoltà di eseguire i relativi controlli a proprie spese mentre l'Ente delegato si obbliga a consentire le suddette verifiche. L'Ente delegato si obbliga pertanto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai cantieri ed alle zone dei lavori ai soggetti sopraindicati e ad esigere eguale consenso alle imprese esecutrici dei lavori.
3. I funzionari eventualmente designati per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi di cui al precedente comma 2. non hanno tuttavia facoltà di impartire disposizioni se non per il tramite di apposita comunicazione all'Ente delegato ed al Direttore dei Lavori.

Art. 4 - Responsabilità

1. Con riguardo alle attività oggetto della delega l'Ente delegato assume le responsabilità e gli obblighi equivalenti a quelli dell'Ente delegante.
 2. L'Ente delegato è responsabile di qualsiasi richiesta d'indennizzo e/o di danni eventualmente arrecati a persone e/o a beni compreso l'ente delegante, nell'esercizio dell'opera oggetto di delega.
 - 3.. L'Ente delegato lascia sollevato l'Ente delegante da qualsiasi richiesta di indennizzo o di risarcimento di danni eventualmente arrecati a persone e/o a beni nell'esecuzione dei lavori stessi.
-

Art. 5 - Termini

1. L'Ente delegato è tenuto a portare a compimento tutte le attività oggetto della presente delega, compresa la rendicontazione delle attività svolte relative alla sola opera di competenza dell'ente delegante entro il termine di 1 anno dalla data di ricevimento, da parte dell'Ente delegato, della comunicazione riguardante l'adozione del provvedimento dirigenziale che approva la presente disciplina di delega.
2. I termini di cui ai commi ed agli articoli precedenti potranno essere prorogati con nota dell'Ente delegante, su tempestiva e motivata richiesta dell'Ente delegato.
3. La decorrenza dei termini di cui ai commi ed agli articoli precedenti potrà essere sospesa nei casi in cui siano state legittimamente e motivatamente disposte sospensioni dell'esecuzione dei lavori, per il tempo coincidente con quello della sospensione, previo assenso espresso con atto motivato dell'Ente delegante; a tal fine, l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione all'Ente delegante delle sospensioni che intende disporre ed altrettanto tempestivamente l'Ente delegante dovrà pronunciarsi in merito. Le sospensioni disposte in via d'urgenza dall'Ente delegato dovranno in ogni caso essere comunicate entro 30 giorni all'Ente delegante.

Art. 6 - Pagamenti

1. L'Ente delegante corrisponderà all'Ente delegato la somma per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1. nel limite complessivo massimo dell'importo di euro 50.000,00.= IVA compresa effettivamente sostenuto e documentabile, anche mediante pagamenti anticipati sulla base di fabbisogni periodici di cassa.
2. Rimane a carico dell'Ente delegato il pagamento di eventuali interessi ed indennizzi, pretesi dai terzi creditori per il ritardato pagamento in conseguenza di ritardi ad esso imputabili.
3. L'Ente delegante non riconosce all'Ente delegato corrispettivi o rimborsi per prestazioni rese dallo stesso Ente delegato con propri mezzi, strutture e personale, rientranti nell'attività costituenti l'oggetto della delega.

Art. 7 - Controversie

1. L'Ente delegato terrà sollevato ed indenne l'Ente delegante da ogni controversia che possa derivare da contestazioni con le imprese aggiudicatrici ed esecutrici dei lavori nonché con il direttore dei lavori e/o il collaudatore in ordine all'esecuzione ed al collaudo dei lavori compresi nelle attività costituenti oggetto di delega.

Art. 8 - Risoluzione e revoca della delega

1. L'Ente delegante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente delega, che potrà essere disposta dall'Ente delegante con determinazione del Dirigente competente, oltre che per inadempimento degli obblighi stabiliti con la presente disciplina di delega e di quelli derivanti dall'applicazione della legge e delle disposizioni vigenti, anche quando l'Ente delegato, per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti, ordini e discipline, comprometta in qualunque modo la buona riuscita dell'esecuzione dei lavori costituenti oggetto della delega ovvero quando, per i medesimi motivi, non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti.
-

2. Qualora l' Ente delegante eserciti le facoltà di cui al comma precedente, l'Ente delegato è tenuto a rimborsare il maggior onere che derivi all'Ente delegante dall'assunzione diretta delle attività oggetto della delega o dal conferimento di una nuova delega ad Ente diverso.

3. Nel caso di revoca della delega per pubblico interesse l' Ente delegante procederà al pagamento all'Ente delegato delle spese effettivamente sostenute in relazione alla cessazione dei rapporti contrattuali posti in essere dall'Ente delegato stesso nell'espletamento delle attività delegate.

Art. 9 - Definizione controversie

1. In caso di controversie relative all'esecuzione o all'interpretazione delle clausole contenute nel presente atto, che potranno sorgere tra l' Ente delegante e l'Ente delegato, il foro competente è quello di Trento.

Trento, li 03.02.2025.

Provincia Autonoma di Trento

Servizio Gestione degli Impianti

Il Dirigente

avv. Giorgio Cestari

Firmato digitalmente

Comunità della Val di Non

Il Presidente

Martin Slaifer Ziller

Firmato digitalmente
